

**Bruxelles, 26 febbraio 2026
(OR. en)**

6799/26

**EF 50
ECOFIN 265
DELECT 38**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 febbraio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 1076 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 24.2.2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda il calcolo dei contributi di taluni enti, la soppressione di un indicatore di rischio e modifiche procedurali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 1076 final.

All.: C(2026) 1076 final



Bruxelles, 24.2.2026
C(2026) 1076 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 24.2.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda il calcolo dei contributi di taluni enti, la soppressione di un indicatore di rischio e modifiche procedurali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

A norma dell'articolo 100 della direttiva 2014/59/UE¹ (BRRD), gli Stati membri hanno istituito meccanismi di finanziamento nazionali ("fondi di risoluzione") al fine di garantire l'applicazione efficace degli strumenti e dei poteri di risoluzione. A norma dell'articolo 102 della direttiva 2014/59/UE, gli Stati membri dovevano costituire progressivamente i fondi di risoluzione, raccogliendo contributi ex ante dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento ("enti"), nell'arco di un periodo iniziale che si è concluso il 31 dicembre 2024, fino al raggiungimento del livello-obiettivo di almeno l'1 % del totale dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio.

Analogamente, nell'Unione bancaria è stato istituito un Fondo di risoluzione unico (SRF) a norma dell'articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014² (SRMR). L'SRF doveva raggiungere il suo livello-obiettivo di almeno l'1 % dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti entro il 31 dicembre 2023.

Ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 102, paragrafo 3, della BRRD e dell'articolo 69, paragrafo 4, dell'SRMR, se i mezzi finanziari disponibili dei fondi di risoluzione, o dell'SRF, scendono al di sotto dei livelli-obiettivo, i contributi annuali ex ante degli enti devono essere ripresi fino al ripristino di tale livello.

Il regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione³, del 21 ottobre 2014 ("regolamento delegato"), disciplina il calcolo e la riscossione dei contributi che gli enti devono versare ai fondi di risoluzione.

Le modifiche della legislazione di livello 1, in particolare le modifiche della BRRD e l'adozione del nuovo regime prudenziale per le imprese di investimento con il regolamento (UE) 2019/2033⁴ (IFR) e la direttiva (UE) 2019/2034⁵ (IFD), hanno creato la necessità di rivedere il regolamento delegato per mantenerlo in linea con la legislazione modificata. Inoltre l'esperienza acquisita nella riscossione dei contributi durante il periodo iniziale ha dimostrato la necessità di apportare alcune modifiche al processo di riscossione. Allo stesso tempo la revisione proposta mira a conseguire gli obiettivi più ampi dell'Unione di garantire la proporzionalità, semplificare il quadro normativo e ridurre gli oneri amministrativi.

¹ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

² Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj>).

³ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44).

⁴ Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019).

⁵ Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (IFD).

A - Modifica dell'articolo 3, punto 2) - Definizione di impresa di investimento e di autorità competente

L'articolo 3, punto 2), del regolamento delegato stabilisce la definizione di impresa di investimento ai fini del calcolo dei contributi ai fondi di risoluzione. L'attuale definizione fa riferimento alla definizione di impresa di investimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), BRRD, che a sua volta fa riferimento incrociato alla definizione di cui al regolamento sui requisiti patrimoniali⁶ (CRR) e alla soglia patrimoniale di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE⁷ (CRD IV). L'articolo 3, punto 2), del regolamento delegato restringe ulteriormente l'ambito di applicazione della definizione escludendo talune imprese di investimento soggette a requisiti patrimoniali inferiori ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 1, CRR, nonché le imprese che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione conformemente all'allegato I, sezione A, punto 8, della direttiva 2014/65/UE⁸ (MiFID II), a meno che non svolgano anche determinate attività più rischiose specifiche (come la negoziazione per conto proprio, l'assunzione a fermo o il collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile). Come spiegato nel considerando 3 del regolamento delegato, il potere di stabilire la metodologia di calcolo dei contributi per tali imprese di investimento, che sono escluse dal regolamento delegato ma soggette alla BRRD, è lasciato agli Stati membri.

Dall'adozione del regolamento delegato, il quadro prudenziale applicabile alle imprese di investimento è stato rivisto mediante l'adozione dell'IFR e dell'IFD, che hanno introdotto un nuovo regime prudenziale per le imprese di investimento. In particolare, la definizione di impresa di investimento di cui alla BRRD è stata modificata dall'articolo 63 IFD per allinearla a questo nuovo regime. Di conseguenza l'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), BRRD fa ora riferimento alle imprese di investimento quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), IFR.

La definizione di "impresa di investimento" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), IFR fa a sua volta riferimento alla definizione di impresa di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), MiFID II. Nella definizione di impresa di investimento di cui alla BRRD, l'ambito di applicazione è ulteriormente limitato alle sole imprese di investimento che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, IFD (ossia il requisito relativo al capitale iniziale di almeno 750 000 EUR e l'autorizzazione a prestare servizi di investimento e a svolgere attività di negoziazione per conto proprio e assunzione a fermo o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile ai sensi della MiFID II — attività 3 e 6 dell'allegato I, sezione A, MiFID II).

Tali imprese, comunemente denominate, nella prassi di vigilanza, imprese di investimento di classe 1 e di classe 2, sono autorizzate a svolgere servizi e attività associati a rischi finanziari e operativi più significativi. Le imprese di investimento con requisiti relativi al capitale iniziale inferiori a quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 1, IFD, che sono tipicamente piccole e non interconnesse e non svolgono le attività 3 e 6 di cui all'allegato I, sezione A, MiFID II

⁶ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁷ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)

⁸ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(comunemente denominate imprese di classe 3), non rientrano nella definizione di impresa di investimento ai sensi della BRRD.

Al fine di mantenere l'ambito di applicazione originario del regolamento delegato, che come spiegato è più ristretto rispetto all'ambito di applicazione della BRRD, è necessario adeguare la definizione alle modifiche legislative apportate.

Dato che le imprese autorizzate esclusivamente a gestire un sistema multilaterale di negoziazione (attività 8 dell'allegato I, sezione A, MiFID II) senza svolgere anche le attività 3 o 6 non rientrano più nella definizione riveduta di impresa di investimento di cui alla BRRD, la corrispondente esclusione di cui all'articolo 3, punto 2), del regolamento delegato è diventata superflua ed è pertanto soppressa.

Per contro, l'esclusione delle imprese attualmente contemplate dall'articolo 96 CRR rimane pertinente. Tuttavia, in virtù delle modifiche apportate al CRR, l'articolo 96 CRR cesserà di avere effetto a decorrere dal 26 giugno 2026. Il riferimento incrociato a tale disposizione diverrebbe pertanto inefficace dopo tale data. Per garantire che l'ambito di applicazione del regolamento delegato rimanga lo stesso per le imprese di investimento dopo tale data, il presente regolamento integra nella definizione modificata una descrizione sostanziale delle categorie di imprese di investimento di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettere a) e b), CRR⁹.

L'IFD ha inoltre introdotto una nuova definizione di autorità competente abilitata all'esercizio della vigilanza sulle imprese di investimento soggette al quadro prudenziale stabilito dall'IFD e dall'IFR. La definizione di autorità competente nel regolamento delegato dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza per includere tale autorità competente e garantire che essa collabori con le autorità di risoluzione come richiesto dal regolamento delegato.

B - Modifica della metodologia per il calcolo dei contributi di taluni enti (imprese di investimento)

L'introduzione, con l'IFR e l'IFD, del nuovo quadro prudenziale per le imprese di investimento, divenuto applicabile a partire dal 26 giugno 2021, ha creato la necessità di modificare il regolamento delegato anche per quanto riguarda gli aspetti seguenti.

Alcune grandi imprese di investimento, che hanno attività consolidate totali fino a 15 miliardi, non sono più tenute a rispettare il CRR e la CRD e a segnalare le relative informazioni alle autorità competenti. Di conseguenza tali imprese di investimento non sono più tenute a comunicare a fini prudenziali le informazioni necessarie per calcolare i contributi conformemente alla metodologia prevista agli articoli da 5 a 9 del regolamento delegato.

⁹ L'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 recita:

1. Ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, le seguenti categorie di imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
 - a) imprese di investimento che negoziano per conto proprio solo allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammesse ad un sistema di compensazione e regolamento o ad una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;
 - b) imprese di investimento che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 - i) non detengono denaro o titoli della clientela;
 - ii) effettuano solo negoziazioni per conto proprio;
 - iii) non hanno clienti esterni;
 - iv) per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni sono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione.

La questione riguarda le imprese di investimento note come imprese di investimento di "classe 2"¹⁰, che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione del CRR/della CRD ma sono comunque soggette ai contributi corretti in funzione del rischio, conformemente agli articoli da 5 a 9 del regolamento delegato.

Tali imprese, essendo generalmente meno sistemiche degli enti di maggiori dimensioni, dovrebbero essere soggette a un metodo semplificato di calcolo dei contributi. Esse saranno pertanto soggette al contributo annuale di base, con la sola correzione prevista dall'articolo 5 del regolamento delegato (detrazioni). Inoltre tali imprese di investimento di classe 2 avranno la possibilità di chiedere l'applicazione dell'ulteriore correzione per il rischio a norma degli articoli da 6 a 9 del regolamento delegato, se l'impresa di investimento fornisce prove sufficienti del fatto che l'importo del contributo calcolato conformemente agli articoli da 5 a 9 sarebbe inferiore all'importo calcolato unicamente ai sensi dell'articolo 5. In tal caso l'autorità di risoluzione applica l'importo inferiore. Questo metodo è proporzionato alla natura a basso rischio della maggior parte di queste imprese di investimento sia in termini di oneri di segnalazione, in quanto solo pochi dati dovrebbero essere segnalati a norma dell'articolo 5, sia in termini quantitativi, in quanto l'ulteriore correzione per il rischio si applicherebbe solo se comportasse un contributo inferiore.

La modifica di cui sopra non dovrebbe riguardare le imprese di investimento più piccole (classe 2) attualmente soggette al regime forfettario di cui all'articolo 10 del regolamento delegato, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle imprese di investimento che vi hanno diritto. Ciò è giustificato dalle dimensioni molto ridotte di tali enti (meno di 1 miliardo di EUR in attività e 300 milioni di EUR in passività), che comportano una minore probabilità di essere sottoposti a risoluzione e un impatto limitato sulla stabilità finanziaria e sul fondo di risoluzione in caso di risoluzione.

Per quanto riguarda le imprese di investimento di classe 2 attualmente soggette ai contributi corretti in funzione del rischio, conformemente agli articoli da 5 a 9 del regolamento delegato, l'opzionalità tra l'applicazione del contributo annuale di base a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato e il processo di segnalazione e calcolo delle metriche CRR segue un approccio analogo a quello dell'articolo 10 del regolamento delegato, che prevede il metodo di calcolo forfettario per gli enti molto piccoli, anziché il calcolo dei contributi basati sul rischio, ma consente a tali enti di piccole dimensioni di optare per un metodo di calcolo diverso (contributo di base corretto a norma dell'articolo 5) se tale metodo comporta un contributo inferiore (articolo 10, paragrafo 7, del regolamento delegato). Per le imprese di investimento di classe 2 che superano le soglie di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento delegato, come spiegato, l'opzionalità consisterebbe nell'applicare la correzione per il rischio a norma

¹⁰ Le imprese di investimento di classe 2 sono una categoria residuale che comprende le imprese di investimento che non rientrano tra le imprese di investimento di classe 1 o le imprese di investimento di classe 3. Le imprese di investimento che negoziano per conto proprio o assumono a fermo strumenti finanziari e/o collocano strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile e che raggiungono determinate soglie per le loro attività consolidate sono classificate come imprese di investimento di "classe 1" o di "classe 1 meno". Entrambe le classi 1, autorizzate come enti creditizi (cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), CRR e articolo 8 bis CRD), e la classe 1 meno, autorizzata come imprese di investimento (cfr. articolo 5, paragrafo 1, IFD e articolo 1, paragrafi 2 e 5, IFR), sono ancora soggette ai requisiti del CRR/della CRD. Pertanto dovrebbero continuare a contribuire ai fondi di risoluzione come hanno fatto finora, conformemente all'attuale regolamento delegato. Le imprese di investimento di classe 3, ossia quelle considerate sufficientemente piccole e non interconnesse (considerando 17 e articolo 12 IFR), non sono soggette alla BRRD e pertanto neppure al regolamento delegato, in quanto non possono svolgere attività di "negoziazione per conto proprio" e di "assunzione a fermo".

degli articoli da 5 a 9, in quanto il calcolo a norma dell'articolo 5 sarebbe il regime normale per tali imprese.

Le imprese di investimento che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, IFD dovrebbero contribuire secondo la metodologia dell'ulteriore correzione per il rischio di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento delegato, se l'autorità competente ha formalmente esercitato la propria discrezionalità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, IFD per assoggettare tali imprese di investimento ai requisiti prudenziali del quadro CRR/CRD. Si tratta tipicamente di imprese le cui dimensioni, attività o il cui potenziale impatto sistemico giustificano un trattamento analogo a quello degli enti creditizi, sebbene non raggiungano le soglie di attività totali previste per le imprese di investimento di classe 1. Parallelamente, anche le imprese di investimento di cui all'articolo 1, paragrafo 5, IFR, che fanno parte di un gruppo soggetto a consolidamento ai sensi del CRR e scelgono (con l'approvazione delle autorità di vigilanza) di applicare il CRR su base individuale, dovrebbero essere valutate ai fini dei contributi per la risoluzione utilizzando la metodologia di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento delegato. Tali imprese, operando di fatto nell'ambito del regime prudenziale previsto dal CRR, non dovrebbero più essere soggette al metodo su misura proposto per le imprese di investimento di classe 2, bensì alla correzione in funzione del rischio di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento delegato, sulla base di metriche CRR pienamente applicabili e soggette a obbligo di comunicazione. Questo metodo garantisce la coerenza tra la vigilanza prudenziale e la correzione dei contributi in funzione del rischio, evitando disallineamenti nel trattamento degli enti disciplinati dal CRR/dalla CRD.

C - Soppressione dell'indicatore di rischio "fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia"

A causa delle modifiche apportate alla BRRD, l'indicatore di rischio "fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato è diventato molto difficile da applicare nella pratica.

Tale difficoltà deriva dalle ampie modifiche al requisito minimo di passività ammissibili (MREL) introdotte dopo che il regolamento delegato aveva istituito questo indicatore di rischio.

Più specificamente, al momento dell'entrata in vigore del primo testo della BRRD il MREL era un requisito generale applicabile, in linea di principio, a tutti gli enti a livello sia individuale che consolidato. A seguito delle successive modifiche introdotte nella BRRD con la direttiva (UE) 2019/879 (BRRD 2)¹¹, e in particolare con la direttiva (UE) 2024/1174 (direttiva sulle catene partecipative)¹², il MREL è stato adattato alla strategia di risoluzione specifica di ciascun ente. Ciò implica, tra l'altro, differenze tra i gruppi bancari nel livello di consolidamento al quale è applicato il MREL e/o differenze nella calibrazione del MREL tra gli enti destinati alla liquidazione anziché alla risoluzione (che non sono soggetti a tale requisito) e gli enti destinati alla risoluzione, o tra il punto di avvio di un gruppo soggetto a risoluzione e le sue filiazioni, o anche tra le filiazioni. L'indicatore di rischio "fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia" non

¹¹ Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019).

¹² Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L, 2024/1174, 22.4.2024).

è pertanto più un parametro adatto per correggere i contributi di tutti gli enti in funzione del loro profilo di rischio¹³.

Più specificamente, è diventato impossibile per tutti gli enti fornire tutte le informazioni (punti di dati) necessarie per calcolare l'indicatore di rischio MREL in modo uniforme e armonizzato. D'altro canto, l'indicatore di rischio MREL, essendo solo uno dei tanti indicatori, ha un impatto molto limitato sul calcolo dell'importo totale del contributo (ossia circa l'1-3 % in media). L'adeguamento di questo indicatore di rischio per riflettere il quadro MREL modificato richiederebbe una revisione completa delle disposizioni che disciplinano l'indicatore e un conseguente aumento significativo delle informazioni che gli enti sarebbero tenuti a fornire alle autorità di risoluzione per consentire la correzione sulla base di tale indicatore di rischio. Ciò sarebbe sproporzionato rispetto al suo impatto limitato.

Inoltre la soppressione dell'indicatore di rischio MREL non implicherebbe che gli aspetti relativi al MREL non siano più presi in considerazione al momento della correzione dei contributi in funzione del rischio. Infatti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato, l'indicatore di rischio "possibilità di risoluzione" deve essere valutato conformemente al titolo II, capo II, BRRD. In conformità di tale capo, e in particolare dell'articolo 15, paragrafo 2, BRRD, tale valutazione riguarda le questioni elencate nella sezione C dell'allegato della BRRD, molte delle quali sono direttamente o indirettamente associate al MREL e/o influenzano le modalità di calibrazione del MREL e la sua adeguatezza. Di conseguenza gli elementi relativi al MREL sono già integrati strutturalmente nell'indicatore di rischio "possibilità di risoluzione"¹⁴.

A seguito della soppressione dell'indicatore di rischio MREL, i contributi saranno comunque corretti in funzione del rischio sulla base della categoria "esposizione al rischio" di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato. In linea con il principio generale espresso all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato, gli altri indicatori di rischio della categoria "esposizione al rischio" dovrebbero essere riscaldati proporzionalmente in modo che, sommandone le ponderazioni, il risultato sia 1.

D - Miglioramenti del regolamento delegato per quanto riguarda talune questioni procedurali

Rideterminazione dei valori

L'esperienza nella riscossione dei contributi nel periodo iniziale dei fondi di risoluzione ha evidenziato la necessità di chiarire il termine che dovrebbe applicarsi alla possibilità di richiedere la rideterminazione dei valori e la revisione delle informazioni trasmesse alle autorità di risoluzione, prevista all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato. Il regolamento modificativo introduce un termine che decorre dalla data in cui la decisione sul contributo annuale è stata notificata all'ente e scade il 31 gennaio dell'anno successivo al quarto periodo di contribuzione successivo a quello in cui tale decisione è stata notificata¹⁵.

¹³ L'indicatore di rischio "fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia" può penalizzare gli enti destinati alla liquidazione che non sono soggetti al MREL, mentre la sua soppressione non avrebbe alcun impatto negativo su di essi.

¹⁴ Inoltre, mentre l'articolo 103, paragrafo 7, BRRD indica alla lettera f) la possibilità di risoluzione tra gli elementi di cui tenere conto nell'atto delegato, i fondi propri e le passività ammissibili in eccesso rispetto al MREL non figurano nell'elenco.

¹⁵ Il periodo proposto (pari a quattro anni e nove mesi) sembra essere un periodo ragionevole per consentire la rideterminazione dei valori, in quanto concede tempo sufficiente per effettuare le verifiche aggiuntive dei dati, garantendo nel contempo un ragionevole grado di certezza del diritto.

Il termine proposto, che non può essere interrotto, mira a garantire agli enti e alle autorità di risoluzione una maggiore certezza del diritto e prevedibilità, senza collegare il processo di rideterminazione dei valori ai termini nazionali di prescrizione o decadenza, che variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Il termine proposto si applica sia alla rideterminazione dei valori avviata dagli enti che a quella avviata dalle autorità di risoluzione e la sua data di scadenza al 31 gennaio è allineata al termine per la comunicazione delle informazioni pertinenti per il calcolo dei contributi annuali. Per motivi di chiarezza, tale termine non dovrebbe impedire alle autorità di risoluzione di ricorrere a stime o ipotesi a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato se l'ente pertinente non ha fornito a tempo debito le informazioni richieste entro tale termine.

Al fine di garantire una transizione coerente e proporzionata al nuovo termine di prescrizione, è introdotta una data specifica per le richieste di rideterminazione dei valori relative ai periodi di contribuzione precedenti l'entrata in applicazione del nuovo termine di prescrizione di cui sopra. Pertanto il regolamento modificativo prevede che tutte le richieste di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni relative ai periodi di contribuzione precedenti al periodo di contribuzione 2026 possano essere presentate solo fino al 31 gennaio 2031. Questo termine transitorio si applica anche alle richieste avviate dagli enti e dalle autorità di risoluzione.

Soppressione del denominatore "passività interbancarie"

Durante il periodo iniziale di riscossione dei contributi ex ante è emerso che il denominatore dell'indicatore "quota dei prestiti e depositi interbancari nell'Unione europea, che riflette la rilevanza dell'ente per l'economia dello Stato membro di stabilimento" di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato, ossia il valore del "totale dei prestiti e depositi interbancari nell'UE" di cui all'allegato I, fase 1, del regolamento delegato, non è richiesto ai fini del calcolo dei contributi. Sulla base dell'articolo 9 e dell'allegato I, fasi da 2 a 6, del regolamento delegato, gli stessi risultati, sia in termini di fattore di correzione per il rischio \tilde{R}_n che di contributo annuale c_n , sarebbero conseguiti utilizzando solo il numeratore della formula pertinente, ossia l'importo totale dei prestiti interbancari e dei depositi interbancari dell'ente. Al fine di semplificare il calcolo e ridurre i relativi oneri amministrativi, il denominatore dovrebbe pertanto essere soppresso, unitamente ai corrispondenti obblighi di segnalazione per le autorità a norma dell'articolo 15 del regolamento delegato. Per tenere conto del fatto che l'indicatore non comprende più un denominatore, il termine "quota" è sostituito da "importo totale" sia all'articolo 6, paragrafo 4, che all'allegato I (fasi 1 e 4).

E - Modifiche delle disposizioni vigenti

L'adozione di un nuovo quadro prudenziale per le imprese di investimento, introdotto dall'IFD e dall'IFR, richiede la modifica di alcune definizioni stabilite dal regolamento delegato. La definizione di impresa di investimento di cui all'articolo 3, punto 2), del regolamento delegato e la definizione di autorità competente di cui all'articolo 3, punto 8), del regolamento delegato sono pertanto aggiornate per rispecchiare le definizioni introdotte dal nuovo quadro prudenziale.

In base al nuovo quadro prudenziale per le imprese di investimento, le imprese di investimento che hanno un importo totale di attività consolidate inferiore a determinate soglie non sono più soggette, in linea di principio, ai requisiti patrimoniali e di liquidità stabiliti dalla CRD e dal CRR. Di conseguenza le metriche di ulteriore correzione per il rischio stabilite nel regolamento delegato, che si basano su tali requisiti, non si applicano più a tali imprese di investimento. Il regolamento modificativo stabilisce pertanto che i loro contributi sono calcolati conformemente alla correzione per il rischio del loro contributo annuale di base a norma dell'articolo 5. A tali imprese di investimento è inoltre concessa la possibilità di

chiedere l'applicazione dell'ulteriore correzione per il rischio a norma degli articoli da 6 a 9 del regolamento delegato, qualora l'applicazione di tale metodo comporti un contributo inferiore. Infine il regolamento modificativo prevede due deroghe al metodo generale di calcolo a norma dell'articolo 5 nel caso in cui l'autorità competente abbia deciso in via eccezionale di applicare a tali imprese di investimento, conformemente al regime prudenziale applicabile, i requisiti patrimoniali e di liquidità stabiliti dalla CRD/dal CRR. In questi casi diventa applicabile la correzione in funzione del rischio basata sulle metriche relative alla CRD/al CRR di cui agli articoli da 6 a 9.

L'applicabilità dell'indicatore "fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia" è stata influenzata dalle ampie modifiche al MREL introdotte nella BRRD; di conseguenza tale indicatore di rischio non è più adatto a essere applicato in modo uniforme per correggere i contributi di tutti gli enti in funzione del loro profilo di rischio. Il regolamento modificativo prevede pertanto la soppressione dell'indicatore di rischio MREL e delle disposizioni e dei riferimenti correlati negli articoli 6 e 7 del regolamento delegato e nell'allegato. Prevede inoltre la riscalatura del fattore di ponderazione degli altri tre indicatori di rischio nella categoria "esposizione al rischio" di cui all'articolo 7, paragrafo 2, al fine di mantenere il fattore di ponderazione totale di 1 di questa categoria.

Il denominatore dell'indicatore "quota di prestiti e depositi interbancari nell'Unione europea, che riflette la rilevanza dell'ente per l'economia dello Stato membro di stabilimento" di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non è necessario per il calcolo dei contributi in quanto lo stesso risultato si ottiene con la riscalatura del numeratore conformemente all'allegato 1, fase 3. L'obbligo delle autorità di risoluzione di fornire all'Autorità bancaria europea (ABE) le informazioni ricevute da tutti gli enti stabiliti nel loro territorio in relazione alle passività e ai depositi interbancari di cui all'articolo 15 del regolamento delegato si è pertanto rivelato ridondante per il calcolo del denominatore di questo indicatore. Tale obbligo è pertanto soppresso.

Per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità, è introdotto un termine di prescrizione per la possibilità di richiedere la rideterminazione dei valori o la revisione delle informazioni o dei dati trasmessi alle autorità di risoluzione. Tale termine decorre dalla data in cui la decisione sul contributo annuale è comunicata all'ente a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento e dovrebbe scadere il 31 gennaio dell'anno successivo al quarto periodo di contribuzione successivo al periodo di contribuzione in cui tale decisione è stata comunicata. Il termine di prescrizione non dovrebbe essere soggetto a interruzione. Questo nuovo termine di prescrizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026, il che significa che disciplinerà le richieste di rideterminazione dei valori relative alle decisioni sui contributi comunicate per il periodo 2026 e tutti i cicli successivi.

Per i periodi di contribuzione precedenti al periodo di contribuzione 2026, un regime transitorio fisserà al 31 gennaio 2031 il termine per la trasmissione delle richieste di rideterminazione dei valori. Questo nuovo termine di prescrizione dovrebbe applicarsi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento modificativo, ai periodi di contribuzione precedenti al periodo di contribuzione 2026.

Al fine di garantire tempestivamente la coerenza tra la situazione giuridica relativa all'indicatore di rischio MREL e l'effettiva non applicazione da parte delle autorità di risoluzione a causa dell'indisponibilità dei dati pertinenti, le modifiche relative alla soppressione dell'indicatore di rischio MREL dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Al fine di ridurre al minimo quanto prima gli oneri di segnalazione in capo alle autorità di risoluzione e agli enti, le modifiche relative alla soppressione del denominatore dell'indicatore "prestiti e depositi interbancari" dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Al fine di allineare quanto prima le definizioni di impresa di investimento e autorità competente alle nuove definizioni contenute nelle direttive pertinenti, le modifiche di tali definizioni dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Al fine di concedere alle autorità tempo sufficiente per adeguare i loro sistemi e le loro pratiche di raccolta dei dati, le modifiche derivanti dalla nuova metodologia di calcolo dei contributi per le imprese di investimento di classe 2 e il nuovo obbligo di comunicazione da parte delle autorità di vigilanza dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2027.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Per l'elaborazione del presente regolamento delegato la Commissione ha consultato gli esperti in occasione delle riunioni del gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni del 18 dicembre 2024, del 19 giugno 2025 e del 4 novembre 2025. Il ruolo di tale gruppo di esperti consiste, tra l'altro, nel fornire alla Commissione assistenza e consulenza tecnica nell'elaborazione degli atti delegati. Il gruppo di esperti comprende esperti membri e osservatori designati dal Parlamento europeo, dagli Stati membri, dalla BCE e dal Comitato di risoluzione unico (Comitato). La Commissione ha raccolto i pareri dei membri e degli osservatori del gruppo di esperti prima, durante e poco dopo le riunioni e ne ha tenuto conto ai fini della stesura del presente regolamento.

Non è prevista alcuna valutazione d'impatto in quanto le modifiche proposte non hanno alcun impatto economico significativo. In particolare, le modifiche proposte si limitano all'adeguamento di alcune disposizioni del regolamento delegato alle modifiche introdotte nella legislazione dell'Unione dalla BRRD 2, dalla direttiva sulla catena partecipativa, dall'IFR e dalla IFD e perseguono gli obiettivi di riduzione degli oneri e semplificazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1, punto 1), lettera a), del presente regolamento stabilisce le modifiche necessarie per adeguare la definizione di impresa di investimento di cui all'articolo 3, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2015/63 alla definizione di impresa di investimento di cui alla direttiva 2014/59/UE, preservando nel contempo le esclusioni originariamente previste nel regolamento delegato nella misura in cui non siano già escluse dalla direttiva.

L'articolo 1, punto 1), lettera b), integra all'articolo 3, punto 8), del regolamento delegato la definizione di autorità competente abilitata all'esercizio della vigilanza sulle imprese di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034.

L'articolo 1, punto 1), lettera c), sopprime la definizione di MREL.

L'articolo 1, punto 2), lettera a), sopprime l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), che prevedeva l'indicatore di rischio "fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia" nella categoria "esposizione al rischio".

L'articolo 1, punto 2), lettera b), modifica l'articolo 6, paragrafo 4, al fine di modificare l'espressione "quota dei prestiti e depositi interbancari nell'Unione europea, che riflette la rilevanza dell'ente per l'economia dello Stato membro di stabilimento" in "importo totale dei prestiti e depositi interbancari nell'Unione europea, che riflette la rilevanza dell'ente per l'economia dello Stato membro di stabilimento".

L'articolo 1, punto 3), sostituisce l'articolo 7, paragrafo 2, al fine di sopprimere l'indicatore di rischio MREL da tale disposizione, mantenendo nel contempo la stessa percentuale di ponderazione relativa del rischio tra gli altri tre indicatori di rischio nella categoria "esposizione al rischio".

L'articolo 1, punto 4), sopprime l'articolo 8, paragrafo 2, che prevede l'applicazione, a ciascun ente appartenente a un gruppo, del punteggio dell'indicatore di rischio MREL calcolato per un gruppo a livello consolidato, in caso di deroga da parte dell'autorità competente all'applicazione del MREL a livello individuale.

L'articolo 1, punto 5), aggiunge un nuovo articolo 11 bis. L'articolo 11 bis, paragrafo 1, stabilisce che i contributi delle imprese di investimento autorizzate e sottoposte a vigilanza ai sensi della direttiva 2014/65/UE e soggette a vigilanza per quanto riguarda la conformità ai requisiti prudenziali ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034, che non rientrano nella deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, sono calcolati conformemente all'articolo 5 (correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio). L'articolo 11 bis, paragrafo 2, prevede due deroghe al metodo generale di calcolo a norma dell'articolo 5 nel caso in cui l'autorità competente, alle condizioni stabilite dal quadro prudenziale applicabile, abbia deciso di applicare a un'impresa di investimento i requisiti patrimoniali e di liquidità più rigorosi stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013. In tal caso deve essere applicato il metodo di correzione in funzione del rischio previsto dagli articoli da 5 a 9 del regolamento delegato. L'articolo 11 bis, paragrafo 3, offre a tali imprese di investimento la possibilità di chiedere l'applicazione dell'ulteriore correzione per il rischio a norma degli articoli da 6 a 9, se ciò comporta un importo del contributo inferiore. L'articolo 11 bis, paragrafo 4, stabilisce gli obblighi di segnalazione per le imprese di investimento che intendono avvalersi dell'opzionalità di cui al precedente paragrafo 3 dello stesso articolo.

L'articolo 1, punto 6), lettera a), modifica l'articolo 14, paragrafo 3, per aggiornare il riferimento obsoleto al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

L'articolo 1, punto 6), lettera b), aggiunge all'articolo 14, paragrafo 5, che, qualora le informazioni o i dati trasmessi alle autorità di risoluzione siano soggetti ad aggiornamenti o correzioni, tali aggiornamenti o correzioni devono essere presentati entro il termine di cui all'articolo 17, paragrafo 5. Specifica inoltre che gli aggiornamenti o le correzioni sono soggetti alla stessa limitazione temporale applicabile alla rideterminazione dei valori e alla revisione delle informazioni.

L'articolo 1, punto 7), prevede la soppressione dell'articolo 15 del regolamento delegato, che stabilisce l'obbligo per le autorità di risoluzione di fornire all'Autorità bancaria europea (ABE) le informazioni ricevute dagli enti in relazione alle passività e ai depositi interbancari, ai fini del calcolo del denominatore dell'indicatore "quota dei prestiti e depositi interbancari" di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

L'articolo 1, punto 8), aggiunge all'articolo 17 un nuovo paragrafo 5, che stabilisce un termine di prescrizione per la richiesta di rideterminazione dei valori o revisione delle informazioni presentata dagli enti alle autorità di risoluzione per il calcolo dei contributi, nonché per la rideterminazione dei valori o la revisione delle informazioni avviata dalle autorità.

L'articolo 1, punto 9), modifica l'articolo 19, paragrafo 3, per stabilire l'obbligo per l'autorità competente responsabile della vigilanza delle imprese di investimento soggette al quadro prudenziale stabilito dalla direttiva (UE) 2019/2034 e dal regolamento (UE) 2019/2033 di comunicare alle autorità di risoluzione se ha deciso, nei casi eccezionali previsti dal quadro prudenziale applicabile, di applicare all'impresa di investimento i requisiti patrimoniali e di liquidità più rigorosi stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013.

L'articolo 1, punto 10), aggiunge un nuovo paragrafo all'articolo 20 per fissare un termine per la trasmissione delle richieste di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni ai fini del calcolo dei contributi annuali dei periodi di contribuzione precedenti al 2026.

L'articolo 1, punto 11), modifica l'allegato. L'allegato I, fase 1, del calcolo dei contributi annuali di cui all'allegato I, è modificato per adeguare la fase 1 alla soppressione dell'indicatore di rischio MREL e alla soppressione del denominatore dell'indicatore "quota dei prestiti e depositi interbancari". L'allegato I, fase 4, del calcolo dei contributi annuali di cui all'allegato I è modificato per adeguare la fase 4 alla soppressione dell'indicatore di rischio MREL e alla soppressione del denominatore dell'indicatore "quota dei prestiti e depositi interbancari".

L'articolo 2 definisce le date di entrata in vigore del regolamento e di applicazione delle varie disposizioni.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 24.2.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda il calcolo dei contributi di taluni enti, la soppressione di un indicatore di rischio e modifiche procedurali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio¹, in particolare l'articolo 103, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il quadro prudenziale per le imprese di investimento introdotto dalla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio² e dal regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio³ richiede alcune modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione⁴. In particolare la direttiva (UE) 2019/2034 ha modificato la definizione di impresa di investimento di cui alla direttiva 2014/59/UE. È pertanto necessario modificare di conseguenza la definizione di impresa di investimento di cui al regolamento delegato (UE) 2015/63. La definizione modificata dovrebbe mantenere le esclusioni di cui al regolamento delegato (UE) 2015/63. Dato che le imprese di investimento autorizzate a gestire un sistema multilaterale di negoziazione senza svolgere le attività rilevanti per il rischio 3 o 6 di cui all'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ non rientrano più nell'ambito di applicazione della definizione

¹ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>.

² Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj>).

³ Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj>).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/63/oj).

⁵ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>).

modificata di cui alla direttiva 2014/59/UE, la corrispondente esclusione all'articolo 3, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2015/63 è diventata obsoleta e dovrebbe essere soppressa. Per contro, l'esclusione di talune imprese di investimento a basso rischio di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ rimane necessaria per mantenere l'ambito di applicazione originario del regolamento delegato (UE) 2015/63. Poiché l'articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 ha cessato di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026, il regolamento delegato (UE) 2015/63 dovrebbe incorporare i criteri sostanziali di tale disposizione. Gli Stati membri mantengono la facoltà di stabilire la correzione in funzione del rischio per le imprese di investimento escluse di cui sopra, che sono soggette all'obbligo di versare contributi ex ante a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, ma sono autorizzate a svolgere solo servizi e attività limitati e non sono soggette a determinati requisiti patrimoniali e di liquidità, al fine di non gravarle in modo sproporzionato. Tali imprese di investimento dovrebbero pertanto continuare a essere escluse dall'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2015/63.

- (2) La direttiva (UE) 2019/2034 ha introdotto una nuova definizione di autorità competente abilitata all'esercizio della vigilanza sulle imprese di investimento soggette al quadro prudenziale stabilito da tale direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033. La definizione di autorità competente di cui al regolamento delegato (UE) 2015/63 dovrebbe pertanto essere modificata per includere entrambe le autorità competenti abilitate rispettivamente alla vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese di investimento, a seconda dei casi.
- (3) A causa del quadro prudenziale introdotto dalla direttiva (UE) 2019/2034 e dal regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento che hanno attività consolidate totali al di sotto di determinate soglie non sono più soggette, in linea di principio, ai requisiti patrimoniali e di liquidità di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e al regolamento (UE) n. 575/2013 e ai relativi obblighi di segnalazione. Di conseguenza molte delle metriche di correzione in funzione del rischio di cui al regolamento delegato (UE) 2015/63, basate su tali requisiti, non si applicano più a tali imprese di investimento. Tali imprese di investimento, che sono soggette all'obbligo di contribuire ai meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, hanno generalmente un profilo di rischio inferiore, sono meno sistemiche delle imprese di investimento più grandi e hanno meno probabilità di essere sottoposte a risoluzione, in quanto sono soggette a un requisito relativo alle spese fisse generali che dovrebbe consentire loro di essere liquidate con procedura ordinaria di insolvenza in caso di dissesto. In linea con il principio di proporzionalità, tali imprese di investimento dovrebbero pertanto essere soggette a un calcolo semplificato dei loro contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. È opportuno assoggettare tali imprese di investimento solo al metodo di correzione in funzione del rischio basato sulle loro dimensioni (contributo annuale di base). Al fine di garantire che tali imprese

⁶ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>).

⁷ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

di investimento non siano svantaggiate rispetto al trattamento che riceverebbero secondo la metodologia applicabile a tutti gli enti, tali imprese di investimento dovrebbero avere la possibilità di chiedere l'applicazione dell'ulteriore correzione per il rischio basata su fattori di rischio, qualora l'applicazione di tale metodologia comporti un importo del contributo inferiore. In tali casi, per consentire alle autorità di risoluzione di determinare quale metodologia comporti un contributo inferiore, le imprese di investimento dovrebbero fornire alle autorità di risoluzione le informazioni necessarie. Tale modifica non dovrebbe riguardare le imprese di investimento di piccole dimensioni attualmente soggette al regime forfettario di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/63, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle imprese di investimento che rientrano nell'ambito di applicazione di tale articolo. Ciò è giustificato dalle dimensioni molto ridotte di tali imprese di investimento, che comportano una minore probabilità di essere sottoposte a risoluzione e un impatto limitato sulla stabilità finanziaria e sui meccanismi di finanziamento della risoluzione in caso di risoluzione.

- (4) Nell'ambito del quadro prudenziale introdotto dalla direttiva (UE) 2019/2034 e dal regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti possono tuttavia decidere, a determinate condizioni, di applicare i requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 anche a talune imprese di investimento che in linea di principio non sono soggette a tali requisiti, qualora tali imprese di investimento presentino un rischio più elevato, o di consentire alle imprese di investimento di applicare tali requisiti prudenziali. Il regolamento delegato (UE) 2015/63 dovrebbe tenere conto di tale flessibilità e in tali casi il metodo di calcolo dei contributi dovrebbe riflettere il trattamento prudenziale di tali imprese di investimento. In tali casi, le imprese di investimento interessate non dovrebbero più essere soggette solo al contributo annuale di base, ma anche all'ulteriore correzione per il rischio basata su fattori di rischio.
- (5) La direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e la direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ hanno ampiamente modificato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) di cui alla direttiva 2014/59/UE. A seguito di tali modifiche, il MREL, originariamente inteso come requisito generale applicabile a tutti gli enti, deve essere adattato a ciascun ente in funzione della specifica strategia di risoluzione scelta per l'ente o per il gruppo di cui l'ente fa parte. Le entità soggette a liquidazione non sono più soggette al MREL e, nel caso dei gruppi, gli enti possono essere o meno soggetti al MREL a seconda che si tratti di entità soggette a liquidazione o a risoluzione. Inoltre il MREL deve essere composto da diversi strumenti finanziari ed essere calibrato in modo diverso (MREL esterno o interno) a seconda che l'ente sia o meno il punto di avvio della risoluzione del gruppo. Di conseguenza l'indicatore di rischio "fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia" di cui al regolamento delegato (UE) 2015/63, nell'ambito della categoria "esposizione al rischio", concepito per un MREL applicabile in modo uniforme a tutti

⁸ Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019).

⁹ Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L, 2024/1174, 22.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj>).

gli enti, non è più adatto per essere applicato a tutti gli enti al fine di correggere i contributi di tali enti in funzione dei loro profili di rischio. In particolare tale indicatore di rischio potrebbe penalizzare le entità soggette a liquidazione, in quanto non sono soggette al MREL. La categoria "altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione", che prevede, tra l'altro, l'indicatore di rischio "possibilità di risoluzione", tiene conto in modo più appropriato del MREL per tutti gli enti. L'indicatore di rischio "fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia" nella categoria "esposizione al rischio" e le disposizioni e i riferimenti correlati dovrebbero pertanto essere soppressi.

- (6) È opportuno mantenere la stessa ponderazione relativa per ciascuno dei tre indicatori di rischio rimanenti della categoria "esposizione al rischio", che dovrebbero essere riscaldati dopo la soppressione dell'indicatore di rischio "fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia", al fine di garantire che la somma di ciascuno di essi sia pari a 1.
- (7) L'esperienza pratica nella riscossione dei contributi durante il periodo iniziale, durante il quale i meccanismi di finanziamento della risoluzione dovevano raggiungere il livello-obiettivo, ha dimostrato che è necessario fissare un termine per la possibilità di richiedere la rideterminazione dei valori o la revisione delle informazioni trasmesse alle autorità di risoluzione al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità. Tale termine dovrebbe decorrere dalla data in cui la decisione sul contributo annuale è comunicata all'ente e dovrebbe scadere il 31 gennaio dell'anno successivo al quarto periodo di contribuzione successivo al periodo di contribuzione in cui è avvenuta la comunicazione. Ai fini della certezza del diritto, il termine non dovrebbe essere soggetto a interruzione.
- (8) Al fine di garantire la certezza del diritto per i periodi di contribuzione precedenti il periodo di contribuzione 2026, alle richieste di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni trasmesse per il calcolo dei contributi annuali dovrebbe applicarsi un periodo di prescrizione transitorio. Di conseguenza le richieste relative ai periodi di contribuzione per i quali la decisione che fissa il contributo annuale è stata comunicata prima del periodo di contribuzione 2026 dovrebbero essere ammissibili solo fino al 31 gennaio 2031. Tale termine di prescrizione transitorio non dovrebbe essere soggetto a interruzione.
- (9) La categoria "rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia" comprende l'indicatore di rischio "quota dei prestiti e depositi interbancari nell'Unione europea, che riflette la rilevanza dell'ente per l'economia dello Stato membro di stabilimento". L'esperienza pratica nella riscossione dei contributi ha dimostrato la ridondanza della raccolta dei dati relativi al denominatore "totale dei prestiti e depositi interbancari nell'UE" di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63, fase 1 ("Calcolo degli indicatori grezzi"), in quanto lo stesso risultato, sia in termini di fattore di correzione per il rischio \tilde{R}_n che di contributo annuale c_n , è ottenuto utilizzando solo il numeratore di tale indicatore, ossia l'importo totale dei prestiti interbancari e dei depositi interbancari di un ente. Tale denominatore dovrebbe pertanto essere soppresso, unitamente ai corrispondenti obblighi di segnalazione delle autorità di risoluzione. Il riferimento a una "quota" dovrebbe essere sostituito da un riferimento all'"importo totale" dei prestiti e dei depositi interbancari.
- (10) È necessario evitare l'incertezza giuridica per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione delle informazioni e il calcolo dei contributi ai meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del

regolamento delegato (UE) 2015/63, laddove l'obbligo applicabile di segnalazione a fini di vigilanza non contempli, per l'anno di riferimento, le informazioni richieste da un indicatore specifico, detto indicatore di rischio non si applica finché non è applicabile l'obbligo di segnalazione a fini di vigilanza. Alcune informazioni richieste per l'indicatore di rischio "fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia" hanno iniziato a essere incluse negli obblighi applicabili di segnalazione a fini di vigilanza a decorrere dal 28 giugno 2021. Le ampie modifiche apportate al MREL hanno tuttavia reso impossibile la raccolta delle informazioni uniformi necessarie per l'applicazione dell'indicatore, ostacolandone di fatto l'applicazione uniforme a livello pratico. Per garantire tempestivamente la coerenza tra la situazione giuridica e di fatto ed evitare l'onere di segnalazione associato all'indicatore di rischio MREL, la soppressione di tale indicatore di rischio dovrebbe applicarsi a partire dal periodo di contribuzione 2026, ossia dal 1° gennaio 2026.

- (11) Al fine di garantire la semplificazione e ridurre al minimo quanto prima gli oneri di segnalazione per le autorità di risoluzione, l'Autorità bancaria europea e gli enti, le modifiche relative alla soppressione del denominatore dell'indicatore "prestiti e depositi interbancari", che si è dimostrato ridondante, dovrebbero applicarsi a decorrere dal periodo di contribuzione 2026, ossia dal 1° gennaio 2026.
- (12) Al fine di garantire un'applicazione chiara e prevedibile dei termini di prescrizione per le richieste di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni trasmesse per il calcolo dei contributi annuali, tali termini di prescrizione dovrebbero applicarsi a decorrere dal periodo di contribuzione 2026, ossia dal 1° gennaio 2026. Il termine di prescrizione transitorio, che fissa un termine ultimo al 31 gennaio 2031, dovrebbe applicarsi alle domande relative ai periodi di contribuzione precedenti il periodo di contribuzione 2026.
- (13) Al fine di concedere alle autorità di risoluzione tempo sufficiente per adeguare i loro sistemi e le loro pratiche di raccolta dei dati, le modifiche riguardanti l'attuazione della nuova metodologia per il calcolo dei contributi delle imprese di investimento e il relativo obbligo delle autorità di vigilanza di informare le autorità di risoluzione dovrebbero applicarsi a decorrere dal periodo di contribuzione 2027, ossia dal 1° gennaio 2027.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/63,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/63

Il regolamento delegato (UE) 2015/63 è così modificato:

- (1) l'articolo 3 è così modificato:
 - a) il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2) "impresa di investimento": l'impresa di investimento definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/59/UE, escluse le imprese di investimento che soddisfano una delle condizioni seguenti:

- (a) negoziano per conto proprio solo allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammesse ad un sistema di compensazione e regolamento o ad una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;
 - (b) soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 - i) non detengono denaro o titoli della clientela;
 - ii) effettuano solo negoziazioni per conto proprio;
 - iii) non hanno clienti esterni;
 - iv) l'esecuzione e il regolamento delle operazioni sono da loro effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione;"
- b) il punto 8) è sostituito dal seguente:
- "8) "autorità competente": l'autorità competente definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'autorità competente definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034;"
- c) il punto 15) è soppresso;
- (2) l'articolo 6 è così modificato:
- a) al paragrafo 2, la lettera a) è soppressa;
 - b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La categoria "rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia" consta dell'indicatore "importo totale dei prestiti e depositi interbancari nell'Unione europea", che riflette la rilevanza dell'ente per l'economia dello Stato membro di stabilimento.";
- (3) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. A ciascun indicatore di rischio della categoria "esposizione al rischio" è attribuito un identico fattore di ponderazione del rischio.";
- (4) all'articolo 8, il paragrafo 2 è soppresso;
- (5) è inserito il seguente articolo 11 bis:

***"Articolo 11 bis
Contributi annuali di talune imprese di investimento***

1. Fatto salvo l'articolo 10, i contributi annuali delle imprese di investimento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 che non sono soggette alla deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento sono calcolati conformemente all'articolo 5 del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, i contributi annuali delle imprese di investimento di cui al paragrafo 1 sono calcolati conformemente agli articoli da 5 a 9 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - (a) l'autorità competente ha autorizzato, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033, l'impresa di investimento ad applicare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;

- (b) esercitando la propria discrezionalità a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, l'autorità competente ha assoggettato l'impresa di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Se un'impresa di investimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo fornisce prove sufficienti del fatto che l'importo del contributo calcolato a norma dell'articolo 5 è superiore al contributo calcolato a norma degli articoli da 5 a 9, l'autorità di risoluzione applica il contributo inferiore.
4. Se si avvale del paragrafo 3, un'impresa di investimento di cui al paragrafo 1 ne informa l'autorità di risoluzione e le fornisce tutte le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1, 2, 3 e 6, entro gli stessi termini previsti all'articolo 14, paragrafi 1 e 4.";
- (6) l'articolo 14 è così modificato:
- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Le informazioni di cui all'allegato II, incluse negli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione* o, se del caso, in un altro obbligo di segnalazione a fini di vigilanza applicabile all'ente ai sensi della legislazione nazionale, sono trasmesse all'autorità di risoluzione quali comunicate dall'ente nell'ultima pertinente segnalazione a fini di vigilanza presentata all'autorità competente relativamente all'anno al quale si riferisce il bilancio d'esercizio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
-
- *Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).";
- b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- "5. Laddove le informazioni o i dati comunicati all'autorità di risoluzione siano aggiornati o rettificati, l'aggiornamento o rettifica è trasmesso all'autorità di risoluzione senza indebito ritardo entro il termine stabilito all'articolo 17, paragrafo 5.";
- (7) l'articolo 15 è soppresso;
- (8) all'articolo 17, è aggiunto il seguente paragrafo 5:
- "5. Le richieste di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni presentate ai fini del calcolo dei contributi annuali sono soggette a un termine. Tale termine decorre dalla data in cui l'autorità di risoluzione ha notificato all'ente la decisione che determina il contributo annuale a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, e scade il 31 gennaio dell'anno successivo al quarto periodo di contribuzione successivo al periodo di contribuzione in cui tale decisione è stata notificata.
- Il termine di cui al primo comma del presente paragrafo si applica sia alle richieste di rideterminazione dei valori o di revisione presentate dagli enti a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, sia a quelle avviate dall'autorità di risoluzione. Il termine non è soggetto a interruzione.

Se il 31 gennaio non è un giorno lavorativo, il termine di cui al primo comma scade il giorno lavorativo successivo.";

(9) all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorità competente fornisce all'autorità di risoluzione tutte le informazioni che le consentono di calcolare i contributi annuali, in particolare per quanto riguarda:

- a) la correzione supplementare in funzione del rischio;
- b) eventuali deroghe pertinenti concesse dall'autorità competente agli enti a norma della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c) le autorizzazioni che l'autorità competente ha rilasciato alle imprese di investimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033; e
- d) le decisioni prese rispetto alle imprese di investimento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034.";

(10) all'articolo 20, è aggiunto il seguente paragrafo 10:

"10. In deroga all'articolo 17, paragrafo 5, le richieste di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni presentate ai fini del calcolo dei contributi annuali per i periodi di contribuzione precedenti il periodo di contribuzione 2026 sono presentate fino al 31 gennaio 2031.

Se il 31 gennaio non è un giorno lavorativo, il termine di cui al primo comma scade il giorno lavorativo successivo.

Il primo comma del presente paragrafo si applica sia alle richieste presentate dagli enti a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, sia a quelle avviate dall'autorità di risoluzione. Il termine non è soggetto a interruzione.";

(11) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

In deroga al secondo comma:

- a) l'articolo 1, punti (5) e (9), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027;
- b) l'articolo 1, punto (10), si applica a decorrere da [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24.2.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN